

negli ultimi quaranta anni, sono state redatte circa cinque milioni di schede relative ad opere d'arte. È in corso un complesso lavoro di trasferimento di tali schede dal supporto cartaceo al supporto digitale. Quando il trasferimento sarà completo, fra circa un anno e mezzo, sarà anche possibile accedere anche tramite *internet* alle informazioni contenute nelle predette schede. In tale contesto, sottolinea che potrebbe risultare particolarmente utile l'audizione del Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale. Precisa, inoltre, che esistono comunque anche delle catalogazioni molto affidabili effettuate da privati.

Ricorda, quindi, come la presenza di magazzini pieni di opere d'arte nei musei sia in genere un fatto positivo, soprattutto quando sono in corso delle ristrutturazioni edili ovvero quando sono previste delle esposizioni a rotazione. Ciò non toglie che vi sono dei siti o dei musei chiusi per carenza di personale.

Sottolinea come l'articolo 3, oltre a non comportare ulteriori spese, sia del tutto coerente con l'impianto del provvedimento, poiché attiene all'attuazione dello stesso quale misura organizzativa necessaria.

Con riferimento alla gestione delle opere d'arte, ricorda che i musei statali rappresentano circa un decimo dei musei comunali e che vi sono molti musei privati che concorrono a formare il patrimonio culturale nazionale. Vi sono, inoltre, molti esempi di gestioni assunte con successo da privati.

Quanto al sistema sanzionatorio, evidenzia che il provvedimento reca interventi normativi estremamente mirati e motivati. Con riferimento al delitto di ricettazione, ricorda che la relativa sanzione non è stata elevata, ma ne è stata estesa la fattispecie. L'ipotesi di danneggiamento colposo, inoltre, appare idonea a reprimere comportamenti vandalici o comunque irresponsabili a danno del patrimonio artistico del Paese.

In conclusione, tornando al tema della gestione delle opere d'arte, ritiene che possa essere discussa e approfondita l'ipo-

tesi di prevedere dei prestiti, a titolo oneroso, purché siano previste tutte le garanzie di tutela.

Ringrazia, quindi, il presidente Pisicchio, i membri della Commissione, ed in particolare l'onorevole Tenaglia per il sostegno manifestato nei confronti del provvedimento.

Pino PISICCHIO, *presidente*, dopo aver ringraziato il Ministro per il suo intervento, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Istituzione dell'ufficio per il processo, riorganizzazione funzionale dei dipendenti dell'Amministrazione giudiziaria e delega al Governo in materia di notificazione ed esecuzione di atti giudiziari, nonché registrazione di provvedimenti giudiziari in materia civile.**

**C. 2873 Governo.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Lanfranco TENAGLIA (*Ulivo*), *relatore*, illustra disegno di legge in esame che reca disposizioni concernenti l'Istituzione dell'ufficio per il processo, la riorganizzazione funzionale dei dipendenti dell'Amministrazione giudiziaria e la delega al Governo in materia di notificazione ed esecuzione di atti giudiziari e di registrazione di provvedimenti giudiziari in materia civile.

Al riguardo, osserva che già nel Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanzia pubblica per gli anni 2008-2011, il Governo ha prospettato la necessità di adottare una nuova metodologia di organizzazione degli uffici giudiziari basata essenzialmente su più efficienti strumenti di servizio e la maggiore collaborazione e valorizzazione delle risorse umane. A questo proposito il medesimo DPEF attribuisce il massimo rilievo al nuovo modello organizzativo dell'Ufficio per il processo

con compiti di gestione amministrativa dei procedimenti assegnati ai magistrati e finalità di incremento dell'efficienza dell'attività giudiziaria, anche attraverso il migliore utilizzo degli strumenti analitici, statistici ed informatici e la valorizzazione di specifiche competenze di tutto il personale dell'amministrazione giudiziaria.

Ciò premesso, l'articolo 1 del disegno di legge concerne il nuovo modello organizzativo degli uffici giudiziari definito « ufficio per il processo ». In sostanza, ai sensi del comma 1, tutte le cancellerie e le segreterie giudiziarie attualmente esistenti presso ogni ufficio giudiziario dovranno essere riorganizzate in nuove strutture, con l'obiettivo di incrementare l'efficienza dell'attività giudiziaria (intesa in termini di effettività di garanzie e diritti dei cittadini e ragionevole durata del processo).

La relazione di accompagnamento del disegno di legge specifica che il riferimento generale agli uffici giudiziari di ogni ordine e grado comprende anche gli uffici dei giudici di pace. Le nuove strutture, dovranno svolgere (comma 2) ogni funzione necessaria a fornire assistenza all'attività giurisdizionale, nell'ottica della semplificazione e dell'innovazione delle attività svolte, in particolare attraverso le seguenti attività: ricerca dottrinale e giurisprudenziale; cura dei rapporti con le parti e il pubblico; organizzazione dei flussi dei processi sopravvenuti; formazione e tenuta dell'archivio informatizzato dei provvedimenti emessi.

Il successivo articolo 2 del disegno di legge affida al magistrato titolare dell'ufficio giudiziario e al dirigente amministrativo il compito di disciplinare la composizione, il funzionamento e le modalità di coordinamento delle attività dell'ufficio per il processo. In particolare, il comma 3 di tale articolo assegna, poi, al titolare dell'ufficio giudiziario il compito di monitorare non solo l'attività e i risultati del proprio ufficio ma anche del relativo ufficio del processo, avvalendosi del servizio statistico.

L'articolo 3 del disegno di legge disciplina la possibilità per i praticanti avvocati, i tirocinanti delle scuole di specializ-

zazione per le professioni legali e i dottori di ricerca di collaborare con i magistrati dei tribunali, delle Corti d'appello e della Corte di Cassazione, per un periodo massimo di un anno e in forza di specifiche convenzioni siglate dal magistrato titolare dell'ufficio.

Più analiticamente, il comma 1 specifica che le convenzioni possono essere siglate, per quanto riguarda gli uffici giudiziari, da: primo presidente della Corte di cassazione; presidente della corte di appello; presidente del tribunale, sentiti i presidenti di sezione.

Controparti saranno il consiglio dell'ordine degli avvocati, le scuole di specializzazione nelle professioni legali e le università.

L'attività di collaborazione potrà essere avviata con i magistrati addetti alle sezioni penali e civili, ordinarie e del lavoro, della Corte di cassazione, delle corti di appello e dei tribunali.

Il comma 2 prevede che i praticanti, i tirocinanti e i dottori di ricerca ammessi a collaborare siano affidati a un magistrato dell'ufficio giudiziario che dovrà però aver espresso una specifica richiesta di collaborazione. Il comma 3 precisa, invece, che durante il periodo di collaborazione - come detto di durata al massimo annuale e non prorogabile - i praticanti, i tirocinanti e i dottori di ricerca ammessi a collaborare sono tenuti ad agire sotto la guida e il controllo del magistrato affidatario, con diligenza, correttezza e lealtà. Sono tenuti inoltre a rispettare il segreto in ordine a quanto appreso in virtù della collaborazione, dovendo astenersi dal deporre. Essi hanno accesso ai soli fascicoli processuali che gli vengono sottoposti dal magistrato affidatario, potendo partecipare alle seguenti udienze (comma 4): udienze pubbliche; udienze civili camerale di trattazione; udienze del giudice istruttore.

La partecipazione degli ammessi alla collaborazione è invece espressamente esclusa per le udienze in camera di consiglio (si tratta, solo per fare alcuni esempi, dell'omologazione della separa-

zione consensuale, della dichiarazione di assenza o morte presunta e dei provvedimenti relativi ai minori).

Il comma 5 prevede, poi, che durante lo svolgimento dell'attività di collaborazione sia sospesa l'eventuale abilitazione al patrocinio ed esclude che il collaboratore del magistrato possa, anche successivamente, rappresentare, difendere o comunque ricevere incarichi professionali dalle parti dei procedimenti che si svolgano dinanzi al magistrato affidatario.

Quanto allo *status* di colui che collabora con il magistrato, se il comma 7 precisa che l'attività svolta non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro con l'amministrazione, né alcun tipo di retribuzione («non comporta alcun onere per la finanza pubblica»), il precedente comma 6 consente di computare la durata della collaborazione al fine del completamento del periodo di pratica forense o di tirocinio.

L'articolo 4 prevede, poi, che il Ministro della giustizia, emani, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un regolamento disciplinante la tipologia, le modalità di raccolta e trasmissione dei dati all'archivio centralizzato dei dati statistici. Per agevolare e rendere più ampia la diffusione dei dati contenuti negli archivi digitali dei provvedimenti, il medesimo articolo 4 prevede che l'accesso sia gratuito per il personale della magistratura, dell'amministrazione giudiziaria e anche per gli avvocati. La norma contiene la quantificazione della relativa spesa e l'autorizzazione della stessa.

L'articolo 5 indica le modalità per la riorganizzazione funzionale del personale dell'amministrazione giudiziaria. In particolare, spetta al Ministro della giustizia procedere alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dell'amministrazione giudiziaria del Ministero della giustizia e si prevede, altresì, l'istituzione del ruolo tecnico del personale dell'amministrazione giudiziaria, con profili professionali definiti in sede di contrattazione collettiva.

L'articolo 6 fissa al 30 giugno 2010 il termine per la piena operatività delle

norme sul processo telematico dettate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 123 del 2001, e aggiunge che, valutate le condizioni di ogni singolo ufficio giudiziario, tale termine potrà essere anticipato, anche relativamente a specifiche materie, con decreto del Ministro della giustizia, sentiti i consigli dell'ordine degli avvocati.

Il successivo articolo 7 contiene, invece, la delega al Governo in materia di attività di notificazione ed esecuzione. In particolare, ai sensi di tale articolo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi diretti:

a) al riordino della normativa sulle comunicazioni e sulle notificazioni, per adeguarla alla disciplina del processo telematico;

b) al riordino delle disposizioni concernenti le modalità di conferimento della procura alle liti, per adeguarle alla disciplina del processo telematico;

c) al riassetto delle disposizioni sulle attività degli ufficiali giudiziari in materia di notifica;

d) al riordino delle disposizioni sulle attività degli ufficiali giudiziari in materia di riscossione del ruolo giudiziario per il recupero delle spese processuali, delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali.

In relazione ai citati obiettivi il medesimo articolo 7 individua specifici principi e criteri direttivi relativi alle singole lettere:

In particolare, in relazione a quanto previsto alla lettera a), il Governo dovrà prevedere:

a) l'obbligo per ciascun avvocato e ausiliario del giudice di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata, come disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13

febbraio 2001, n. 123; definizione dell'elenco degli indirizzi e delle modalità di aggiornamento;

*b)* che le comunicazioni siano effettuate direttamente dall'ufficio giudiziario agli avvocati e agli ausiliari del giudice in forma telematica all'indirizzo elettronico di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, e alle parti costituite personalmente e ai testimoni all'indirizzo elettronico di posta certificata espressamente dichiarato ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;

*c)* la notificazione in forma telematica come forma primaria di notificazione ove possibile;

*d)* l'attribuzione al Ministro della giustizia della facoltà di determinare, per ciascun circondario o distretto, entro il termine ultimo del 30 giugno 2009, l'inizio dell'utilizzazione obbligatoria delle notificazioni telematiche.

Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera *b)*, il Governo si dovrà, invece, attenere ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* obbligo della procura alle liti in forma scritta per la rappresentanza della parte davanti al giudice;

*b)* indicazione degli estremi della procura alle liti nell'atto;

*c)* deposito, al momento della iscrizione a ruolo, di copia della procura, con dichiarazione di conformità del difensore, e obbligo di depositare l'originale solo su ordine del giudice.

In relazione, poi, a quanto previsto dalla precedente lettera *c)*, il Governo si dovrà, invece, attenere ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* previsione della notifica di un atto o documento informatico nei confronti dei soggetti non dotati di indirizzo di posta

elettronica certificata mediante consegna di una copia, su supporto cartaceo, dichiarata conforme all'originale dall'ufficiale giudiziario;

*b)* previsione della conservazione dell'originale del documento informatico da parte dell'ufficio notifiche per i due anni successivi; previsione dell'invio, su richiesta, del documento informatico per via telematica all'indirizzo dichiarato dal destinatario delle notifiche o dal suo procuratore ovvero mediante consegna ai medesimi su supporto informatico non riscrivibile, previo pagamento del diritto di copia;

*c)* previsione della ripresa fotografica dei beni mobili pignorati e semplificazione delle modalità di acquisizione delle dichiarazioni del debitore pignorato;

*d)* estensione della pubblicità sui siti di cui all'articolo 173-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, a tutti i beni mobili;

*e)* estensione all'ufficiale giudiziario della delega per le attività di apposizione dei sigilli e di inventario;

*f)* riordino dei diritti dovuti agli ufficiali giudiziari secondo criteri di semplificazione e forfetizzazione e previsione di pagamento per mezzo di strumenti telematici.

Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera *d)*, il Governo dovrà:

*a)* prevedere la riscossione del ruolo giudiziario per il recupero delle spese processuali, delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali anche all'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti, ferma restando la possibilità di affidare la riscossione ai concessionari;

*b)* fissare dei compensi spettanti all'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti in misura inferiore a quelli spettanti ai concessionari.

L'articolo 8 delega il Governo ad adottare norme dirette al riordino sulla normativa in materia di registrazione dei provvedimenti giudiziari nel settore della giustizia civile, prevedendo, quanto ai principi e criteri direttivi della delega, che sia l'ufficio giudiziario, con il controllo dell'Agenzia delle entrate, ad individuare, al momento della pubblicazione del provvedimento, gli elementi per la determinazione dell'imposta, e che siano adottati criteri omogenei tra la tariffa dell'imposta e la classificazione dei provvedimenti giudiziari in modo da ottimizzare l'attività di cooperazione informatica tra l'amministrazione giudiziaria e l'Agenzia delle entrate, prevedendo che comunque tali modifiche non producano diminuzione di gettito.

Il successivo articolo 9, reca poi disposizioni riguardanti l'esercizio delle deleghe legislative.

Nell'articolo 10 sono, invece, dettate disposizioni in materia di diritti di copia. Al riguardo, come si legge nella relazione illustrativa del provvedimento, al fine di incentivare l'utilizzo degli strumenti informatici, è previsto l'aumento nella misura del 50 per cento dei diritti per le copie rilasciate su supporto cartaceo, mentre rimane invariata la misura, oggi fissata per le copie cartacee, per i diritti di copie rilasciate in formato informatico, che verranno computati in ragione delle pagine memorizzate.

Il successivo articolo 11 reca, poi, disposizioni riguardanti il pagamento telematico dei contributi, dei diritti, e delle spese dei processi civili e penali. Al riguardo, si prevede che gli uffici giudiziari utilizzino, nel processo civile e nel processo penale, sistemi telematici di pagamento anche mediante l'impiego di moneta elettronica. Come si legge nella relazione illustrativa del provvedimento ciò consentirà di avere il completo e tempestivo monitoraggio degli importi versati, con possibilità di registrare, attraverso apposito sistema informatico, le causali dei singoli pagamenti, alleggerendo in tal modo anche il lavoro di verifica delle cancellerie.

L'articolo 12 detta norme sui depositi giudiziari e sulle somme confiscate. Nel dettaglio il comma 1 prevede che le somme giacenti presso le banche o la società Poste italiane Spa, di cui sia stata disposta la restituzione con provvedimento definitivo (o di archiviazione), non riscosse o reclamate dagli aventi diritto entro cinque anni, sono acquisite dallo Stato per essere assegnate ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero della giustizia. Una previsione identica viene dettata dal comma 2 per le somme depositate presso le banche o le Poste italiane nell'ambito di procedure esecutive individuali che, entro cinque anni dal giorno in cui sia divenuta definitiva l'ordinanza di distribuzione o di approvazione del progetto di distribuzione non siano state richieste o reclamate dagli aventi diritto. Il comma 3 estende l'analoga previsione, contenuta nel citato articolo 117 della legge fallimentare, all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, armonizzando la disciplina con le recenti modifiche della legge fallimentare. Il successivo comma 4 prevede, poi, che le modalità per l'esecuzione delle comunicazioni e dei versamenti siano indicate con un regolamento emanato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai sensi del comma 5 gli importi ricavati saranno assegnati per la quota del 10 per cento al fondo unico di amministrazione costituito presso il Ministero della giustizia, anche per finanziare progetti relativi al recupero delle somme, e per la quota del 2 per cento a un fondo, di nuova costituzione, destinato ad incentivare la permanenza dei magistrati nelle sedi disagiate e in quelle non richieste.

L'articolo 13 detta disposizioni transitorie in materia di riscossione delle somme, depositate presso gli uffici bancari o postali, per cui si verifichino le condizioni indicate nell'articolo 12, mentre il successivo articolo 14 reca la copertura finanziaria del provvedimento.

Pino PISICCHIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.